



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza
degli Alimenti e la Nutrizione
Ufficio 2 igiene degli alimenti ed esportazione

N.
Proposta al Foglio del
N.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE PREVENZIONE	
SICUREZZA ALIMENTARE VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	26 GIU. 2017
Prot. N.	248780
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-500.02.16	

Ministero della Salute
DGISAN
0026470-P-26/06/2017

236558082

Legg Antivivisezione (LAV)
lav@legalmail.it

Assessorati alla Sanità delle Regioni
e Province Autonome
loro sedi

Segreteria del Ministro

Segreteria del Capo di Gabinetto
sede

Oggetto: accesso degli animali negli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti

Si fa riferimento alla nota di codesta associazione del 23 giugno 2017 concernente l'oggetto.

Al riguardo si rappresenta che è erroneo il riferimento di codesta associazione all'art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento CE 852/2004.

Come riportato da codesta stessa associazione detto riferimento normativo recita testualmente << il presente Regolamento non si applica: [...] c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale >>".

Detta previsione riguarda quindi l'esclusione dal campo di applicazione della cessione diretta dei prodotti primari al consumatore nelle aziende agricole o negli esercizi di vendita locali e non costituisce una esclusione dal campo di applicazione né della produzione primaria né degli esercizi di vendita al dettaglio.

Questi ultimi peraltro commercializzano tutte le tipologie di prodotti alimentari e non solo quelli primari per i quali comunque il produttore è responsabile di garantire l'idoneità al consumo.

In riferimento all'oggetto si conferma pertanto quanto già comunicato con la precedente nota di questo ufficio, numero 23712 P del 7 giugno 2017.

Si precisa al riguardo che anche nella precedente nota numero 22136 P del 30 maggio 2014 si faceva riferimento al divieto di accesso degli animali domestici nelle strutture alimentari stabilito dal Regolamento CE 852/2004.

Nella citata nota l'ingresso di animali nelle aree degli esercizi di vendita in cui erano presenti alimenti comunque vincolava l'OSA "alle dovute condizioni" cioè ad escluderne il contatto diretto o indiretto con gli alimenti, fermo restando che è facoltà dell'OSA vietare l'accesso degli animali.

Responsabile dell'ufficio 2 Dott. Pietro Noè

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Ruocco)



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Roma 23 giugno 2017

Dott. Giuseppe RUOCCO

Direttore Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione

Ministero della Salute

PEC dgsan@postacert.sanita.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE PREVENZIONE	
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	23 GIU. 2017
Prot. N.	247353
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-900.0216	

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome

LORO SEDI

e p.c.

Segreteria Ministro della Salute

PEC spm@postacert.sanita.it

Segreteria Capo di Gabinetto Ministero della Salute

PEC gab@postacert.sanita.it

VIA PEC

Oggetto: precisazioni in merito all'accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti – Nota Direttore Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione

0023712-P-07/06/2017

In riferimento alla nota in oggetto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle esclusioni di applicazioni esplicitamente previste dallo stesso Regolamento n. 852 del 2004.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), del Regolamento n. 852 del 2004, testualmente recita: *"Il presente regolamento non si applica: [...] c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore*

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it



LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale”.

Ciò fa decadere qualsivoglia divieto di accesso dei cani negli spazi aperti al pubblico di rivenditori di alimenti e supermercati, non ovviamente ai laboratori di preparazione di cibi, cucine, magazzini, come per il personale, umano, non autorizzato.

I detentori di cani dovranno rispettare le normative in vigore riguardo a guinzaglio e museruola.

A riprova di ciò, la scrivente allega una precedente comunicazione della stessa Direzione Generale del Ministero della Salute, datata 30/05/2014.

A disposizione per ogni eventuale approfondimento, inviamo cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Felicetti'.

Gianluca Felicetti

Presidente LAV

All.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it



LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria e la
Sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la
Tutela della Salute
Direzione Generale dell'Igiene e la Sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
Ufficio II

GN

Risposta al Foglio del

GN

Oggetto: Cani in locali pubblici.

In relazione alla problematica evidenziata, sentito anche l'Ufficio competente della DGSA, si comunica quanto segue.

L'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali e pet therapy del 6 febbraio 2003 (D.P.C.M. del 28 febbraio 2003) prevede che le Regioni promuovano il contatto delle persone con gli animali da compagnia rendendo tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per gli animali domestici affermando l'importanza della valenza che gli animali d'affezione rappresentano per la cittadinanza.

In merito all'accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati vige quanto previsto dal Regolamento europeo di riferimento (Reg. CE 852/2004).

La legislazione nazionale ed europea, infatti, vieta l'ingresso di animali domestici esclusivamente nei luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti (come le cucine), lasciando la facoltà al titolare/gestore della struttura la possibilità di consentire o meno l'ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico (compresi quelli ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale di consumazione dei ristoranti).

Si sottolinea inoltre che nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, fermo restando l'opportunità di offrire adeguate condizioni di attesa esterna dei cani, l'accesso degli stessi può essere consentito, alle dovute condizioni, unicamente nelle aree di esposizione di alimenti protetti fino alle aree di cessione di prodotti preincartati.

Questo Ministero, negli ultimi anni, anche in collaborazione con le principali Associazioni nazionali di protezione degli animali, ha realizzato e promosso numerose iniziative volte a favorire l'accesso degli animali nei locali pubblici, nelle località turistiche, sui mezzi di trasporto pubblici e privati (Trenitalia, NTV), nel rispetto delle leggi vigenti e della civile convivenza.

Ministero della Salute
DGISAN

0022136-P-30/05/2014

I. B. d



140531572

Al Sig. Luigi Morticelli

Via Mazzè, 13

Torino

e p.c.

**Alla Direzione Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari**

Ufficio VI

Sede

A completamento di quanto sopra si fa presente che una previsione contenuta in un manuale di autocontrollo di una associazione di ristoratori così cita:

“fermo restando il divieto di introdurre animali domestici nei laboratori di preparazione e nei depositi di prodotti alimentari, è consentito l’accesso ai cani guida anche non muniti di museruola (Legge 14 febbraio 1974, n.37 e s.m.i.) nelle zone aperte al pubblico di ristoranti ed altri pubblici esercizi. Gli altri cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borzello)

